



# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

## *Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS*

\* \* \*

**Parere n. 366 del 5 dicembre 2022**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><b><i>Parere Tecnico</i></b></p> <p>Istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA D.M. 243 del 07.09.2016, relativo al progetto "Concessione di coltivazione Sant'Alberto. Progetto di realizzazione delle opere per la messa in produzione del pozzo Santa Maddalena 1 dir sito in San Pietro in Casale (BO)". Riscontro nota prot. 96/AE/2022/LS/ del 02.11.2022.</p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP_7503</b></p>
<b>Proponente:</b>	Società Apennine Energy S.p.A.

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**RICORDATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora in avanti “D.Lgs n. 152/2006”) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**RICHIAMATA** la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Il D.Lgs n. 152/2006 ed in particolare gli artt. 23 - 25, Titolo III, Parte seconda che regolano la procedura di valutazione ambientale intesa ai sensi dell’art. 5, recante ‘definizioni’, comma 1, lettera b come “*il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto*”; la procedura si conclude ai sensi dell’art. 5, recante ‘definizioni’, comma 1, lettera o come “*il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere*”.
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”.
- Le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)*”.
- Le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”.
- Le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019 e la nota prot. N. 82322/MATTM de 27 luglio 2021 con relativi allegati con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la nota Ares

(2020)2534146 del 13/05/2020 anche in relazione alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

- Le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs.152/2006 e s.m.i., D. Lgs.163/2006 e s.m.i.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali 2014.
- La Delibera n.54/2019 del 09/05/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente concernente "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo".
- Le Linee Guida del SNPA approvate dal Consiglio SNPA in data 09.07.2019 per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, utili per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 s.m.i., integrative dei contenuti minimi previsti dall'art. 22 e delle indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. n.152/06 s.m.i.
- La comunicazione della CE C437/1 del 28/10/2021 relativa alla Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE.

#### **CONSIDERATO che:**

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

#### **PREMESSO che:**

- Con riferimento al progetto in oggetto, in data 05.10.2022 è stato emanato il decreto di proroga prot. 261, corredato del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 226 del 18.03.2022, e del parere del Ministero della cultura prot. 42900-P del 21.12.2021 e della nota del Ministero della cultura prot. n. 28414-P del 28.07. 2022, che ne costituiscono parte integrante.
- Successivamente, è pervenuta la nota del Proponente prot. 96/AE/2022/LS/ del 02.11.2022, acquisita al prot. 0136378/MiTE del 03.11.2022, con cui viene avanzata richiesta di rettifica o di annullamento parziale del decreto in ragione di osservazioni legate al PiTESAI. In sintesi, il Proponente chiede di modificare il parere n. 226 del 18.03.2022, come di seguito indicato:
  - o a pagina 14 sostituire il primo bullet point con il seguente testo: *«la pratica di proroga in oggetto risulta consentita in quanto ricadente nel paragrafo 3.3 del PiTESAI (pagina 194), Casistica 2.B.II "Aree compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della legge 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nelle concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga", secondo cui "nel caso di concessioni in terraferma, se le stesse infrastrutture sopra indicate si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di 'aree non idonee nella situazione ante operam', e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni precedenti dall'adozione del Piano, (soglia temporale di improduttività) che a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA),(...),ottengano un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19),*

*restando in vigore e continuando a poter essere prorogate fino a quando l'analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripermimetrazione d' ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni »».*

- o a pagina 16 si richiede di modificare la Condizione Ambientale n. 3 eliminandola in toto o, in via subordinata, sostituendola con la seguente poiché l'analisi costi/benefici (CBA) della concessione S. Alberto è già stata valutata positivamente:

CONDIZIONE n. 3	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Precedente alla Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/gestionali
Oggetto della prescrizione	In base a quanto disposto dal DM del 28 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (IS), con cui è stato approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), si chiede al Proponente di trasmettere l'analisi dei Costi e dei Benefici (CBA) secondo il modello di cui all'Appendice A del PiTESAI.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio della progettazione esecutiva
Ente Vigilante	MITE – Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)
Enti coinvolti	MITE

#### **PRESO ATTO che:**

- La Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS con nota prot. MiTE 0143167 del 16.11.2022 ha chiesto alla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza se, in base alle proprie competenze concordino o meno con quanto osservato dal Proponente.
- Con nota prot. MISE 0037629 del 10.11.2022 il Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Div V – Rilascio Titoli minerari e normativa tecnica del settore delle Georisorse, Sezione Laboratori e Servizi Tecnici ha riscontrato la precedente richiesta di informazioni riportando che le risultanze relative ai titoli minerari dopo l'applicazione del PiTESAI (verifiche cartografiche, revoche, etc.) sono state pubblicate su BUIG n. LXVI-7, LXVI-9 e LXVI-10 e che non risultano atti riguardanti la concessione di coltivazione in oggetto. (<https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/buig>).
- Con nota prot. MiSE n. 0040749 del 2/12/2022 lo stesso Dipartimento, Divisione V, ha inoltre riscontrato nello specifico sulla situazione della concessione in terraferma S. Alberto, riportando che, allo stato attuale, esistono infrastrutture minerarie in essere e/o già approvate che ricadono in aree non idonee secondo il PiTESAI risultanti in fase di 'start-up' (condizione ascrivibile alla produzione), in quanto conferita nel 2017, condizione da considerare ricadente nella CASISTICA 2.B.II del Piano medesimo che prevede, per la terraferma, che *“le concessioni di coltivazione vigenti, o in fase di proroga, alla data di adozione del PiTESAI, mantengono la loro vigenza e la loro prorogabilità, se le infrastrutture minerarie specifiche in esse presenti per la coltivazione del giacimento (pozzi, centrali e altre facilities, con esclusione delle condotte interrato o sottomarine), in essere o già approvate (...) si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di 'aree non idonee nella situazione ante operam', e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni precedenti dall'adozione del Piano, (soglia temporale di improduttività) che a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA), secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato, ottengano un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici”*. Dette concessioni *“saranno dichiarate compatibili secondo*

*l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, restando in vigore e continuando a poter essere prorogate fino a quando l'analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripermetrazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni".*

- La concessione di coltivazione S. Alberto presenta una area totale di 9.74 km<sup>2</sup>, il 97.54% in area non idonea (vincolo assoluto + aggiuntivi di esclusione) e il 2.46% in area idonea. Il pozzo S. Maddalena 1 dir., non allacciato, si trova in area non idonea.
- Il suddetto Dipartimento evidenzia inoltre che con l'art. 16 del D.L. n. 17/2022 sono state introdotte procedure di emergenza per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate "compatibili" secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività.
- Ai fini della tempestiva attuazione di detta previsione normativa, la Divisione V del suddetto Dipartimento ha quindi provveduto a verificare la "compatibilità", in base al PiTESAI, anche della concessione in parola, effettuando l'analisi CBA come previsto dall'Appendice A del Piano medesimo. Nel merito, si comunica, che come rappresentato anche dal Proponente, detta analisi ha restituito esito positivo e la concessione S. Alberto è stata inserita nell'elenco delle concessioni "compatibili" secondo il PiTESAI (Figura 1) in combinato disposto con l'art. 16 del D.L. n. 17/22, da invitare alle sopra menzionate procedure di approvvigionamento gas, come risulta da Direttiva Ministeriale del 4 agosto 2022, emanata ai sensi del citato art. 16 D.L. n. 17/2022 (<https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/notizie-e-faq/234-normativa-di-settore/fonti-secondarie/2036216-direttiva-4-agosto-2022-attuazione-all-articolo-16-commi-1-e-2-del-decreto-legge-1-marzo-2022-n-18>).

#### **CONSIDERATO che:**

- la concessione di coltivazione S. Alberto è stata rilasciata il 12 ottobre 2017, ossia diversi anni prima dell'entrata in vigore della Legge n. 12/2019 (13.2.2019) e del PiTESAI (11.2.2022);
- il Proponente ritiene non corretto quanto riportato a pagina 14 del Parere n. 226 del 18 marzo 2022, secondo cui «*la pratica di proroga in oggetto risulta consentita in quanto ricadente nel paragrafo 3.3 del PiTESAI (pagina 191), Casistica 2.A.II "Aree idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate alla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019, ed attualmente in corso di istruttoria"*» poiché nel caso di specie (S. Alberto) si tratta di una concessione di coltivazione già rilasciata e vigente, e non un'istanza di concessione di coltivazione;
- di conseguenza il Proponente ritiene:
  - o non corretta l'affermazione, riportata sempre a pagina 14 del citato Parere n. 226, secondo cui «*il procedimento amministrativo si trova ad "insistere sulle aree che sono state definite, nella c.d. situazione "ante operam", come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, solo qualora nel permesso di ricerca che ha originato l'istanza di concessione siano stati effettuati pozzi esplorativi da cui sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento. Tali procedimenti saranno dichiarati in "aree idonee nella situazione post operam" e proseguono secondo l'iter valutativo previsto dalla normativa vigente, comprensivo*

*dell'espletamento della procedura di VIA ove già non effettuata, per il rispetto potenziale del criterio economico da ritenere applicabile nel PiTESAI perchè in linea con le necessità di cui al PNIEC, con la ripermimetrazione d'ufficio di tutte le altre aree eventualmente richieste nell'istanza che non sono connesse all'eventuale sfruttamento del giacimento rinvenuto»»*

- non applicabile la Condizione Ambientale n. 3 del citato Parere n. 226, di seguito riportata, in quanto trarrebbe origine dal presupposto che il titolo in oggetto sia una istanza di concessione di coltivazione e non una concessione di coltivazione:

CONDIZIONE n. 3	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Precedente alla Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/gestionali
Oggetto della prescrizione	In base a quanto disposto dal DM del 28 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (IS), con cui è stato approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), si chiede al Proponente di trasmettere una dichiarazione asseverata in cui si attesti l'esistenza di un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio della progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE - Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)
Enti coinvolti	MITE

- Secondo il Proponente invece la concessione di coltivazione S. Alberto ricadrebbe nella CASISTICA 2.B.II. Paragrafo 3.3 del PiTESAI (pag. 194) relativo, appunto, alle concessioni di coltivazione, ossia alle *“Aree compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della legge 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nelle concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga”, per cui “nel caso di concessioni in terraferma, se le stesse infrastrutture sopra indicate si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di ‘aree non idonee nella situazione ante operam’, e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni precedenti dall'adozione del Piano, (soglia temporale di improduttività) che a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA),(...),ottengano un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), restando in vigore e continuando a poter essere prorogate fino a quando l'analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripermimetrazione d' ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni”.*
- Il Proponente dichiara, allegando documentazione relativa, che ad aprile 2022 ha fornito al Dipartimento Energia della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Ex Divisione VII – UNMIG – Valutazioni e normativa nel settore georisorse – Sezione Laboratori e Servizi Tecnici, i dati per l'effettuazione dell'analisi dei Costi e dei Benefici (CBA), comprensivi dei dati relativi alla concessione di coltivazione S. Alberto.
- In data 9 agosto 2022 il GSE (Gestore Servizi Energetici), ha invitato il Proponente a manifestare interesse ad aderire alle procedure previste dall'articolo 16, comma 1 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, recante *“misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche”*, in qualità di *“titolare di concessione di coltivazione in terraferma, i cui impianti di coltivazione di gas naturale*

*sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività”, comunicando altresì la compatibilità della concessione di coltivazione S. Alberto con il PiTESAI e con il D.L. Energia in quanto l’analisi dei Costi e dei Benefici (CBA) aveva avuto esito positivo.*

#### **CONSIDERATO e VALUTATO che:**

- nel materiale documentale presentato dal Proponente e analizzato per la stesura del parere di proroga n. 226 del 18.03.2022 non era presente nessuna informazione relativa alla compatibilità della concessione di coltivazione S. Alberto con il PiTESAI e con il D.L. Energia e sul fatto che l’analisi costi/benefici (CBA) era stata effettuata ed aveva avuto esito positivo;

- l’istanza di proroga in oggetto non riguarda un progetto oggetto di istanza di concessione ma è relativa ad un progetto ricadente nella Casistica 2.B.II *“Aree compatibili secondo l’art. 11-ter, comma 8, della legge 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nelle concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga”* del capitolo 3.3 del PiTESAI che al punto 3 di detta casistica riporta che *“nel caso di concessioni in terraferma, se le stesse infrastrutture sopra indicate si trovano tutte, o alcune di esse, all’interno di ‘aree non idonee nella situazione ante operam’, e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni precedenti dall’adozione del Piano, (soglia temporale di improduttività) che a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA), secondo il modello di cui all’Appendice A in allegato, ottengano un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici, saranno dichiarate compatibili secondo l’art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, restando in vigore e continuando a poter essere prorogate fino a quando l’analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripermetrazione d’ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni”*;

- vi sono i presupposti, considerate anche le note prot. MiSE 0037629 del 10.11.2022 e prot. MiSE 0040740 del 2/12/2022 per la modifica del parere n. 226 del 18 marzo 2022 sostituendo il riferimento alla Casistica 2.A.II con quello alla casistica 2.B.II e per il riconoscimento dell’adempimento della Condizione Ambientale n. 3 in quanto l’azione richiesta dalla prescrizione risulta già svolta alla luce delle informazioni resi disponibili.

#### **la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

#### **MOTIVATO PARERE**

**Favorevole** alla sostituzione a pagina 14 del parere n. 226 del 18 marzo 2022 del riferimento alla Casistica 2.A.II con quello alla casistica 2.B.II *“Aree compatibili secondo l’art. 11-ter, comma 8, della legge 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nelle concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga”* del capitolo 3.3 del PiTESAI e allo stralcio della Condizione Ambientale n. 3.

**Il Presidente della Commissione**

**Cons. Massimiliano Atelli**